

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO XIII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI

Art. 167 Nuovi motivi della impugnazione già proposta

1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'articolo [164](#) commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'articolo [581](#) comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.